

N.10700 / 2016 R.G.TRIB.

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE



TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE I CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

proposto da

_____, nato in SENEGAL
sedicente, elettivamente domiciliato in Ceglie Messapica (BR) alla Via Roma n.25,
presso lo studio dell'Avv. Sar Piero Giordano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

RICORRENTE

nei confronti di

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI LECCE**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal
Vice Prefetto designato come in atti;

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011*;

OSSERVA

1. _____ cittadino del Senegal, propone
tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 **avverso la
decisione emessa il 29.09.2016 e notificata il 20.10.2016, con la quale la Commissione
territoriale di Lecce ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la
domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al**



Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Lecce si è costituito nel presente giudizio insistendo per il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero chiedendo il rigetto del ricorso.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali, nè risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Dall'informativa della Questura di Brindisi del 21.03.2017 non si evincono precedenti di polizia a carico del ricorrente.

2. Il ricorrente propone innanzitutto una serie di **rilievi relativi all'operato della Commissione Territoriale** che ha emesso il provvedimento impugnato (mancata traduzione dell'intero testo del provvedimento; travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di motivazione, ecc.).

Tali motivi di ricorso non hanno ingresso nel presente giudizio, che non è finalizzato ad una verifica della legittimità della fase amministrativa e della decisione della Commissione; oggetto della delibazione del giudice non è il provvedimento di quest'ultima, bensì il diritto alla protezione internazionale, tant'è che *Cass. n. 26480/2011* ha stabilito – ad esempio - che la nullità per l'omessa traduzione non esonera il giudice dall'esame del merito, poiché l'oggetto della controversia non è il provvedimento della Commissione, ma il diritto alla protezione internazionale.

3. Richiesta subordinata di "asilo costituzionale". Occorre precisare che la stessa non è ammissibile in quanto "Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost." (Cassazione civile n.16362/16; n.10686/12).

4. Il richiedente, precisato di essere nato il 20.03.1992 nella regione di Sedhiou (Casamance), di essere vissuto lì, di avere frequentato la scuola per 4 anni, non sposato e senza figli, falegname; in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta sinteticamente che: il padre a seguito della caduta da un albero era rimasto zoppo e la gente del villaggio lo prendeva in giro per tale motivo, usando un appellativo offensivo; dopo che il padre è morto la gente del villaggio ha continuato a dare al richiedente questo soprannome, proprio perché lui se la prendeva molto; uno zio lo ha portato a Dakar per imparare il mestiere di falegname.

Afferma ancora il richiedente che: anche a Dakar incontrò gente del villaggio, che continuava ad insultarlo; nel frattempo la madre si era risposata con un uomo che aveva altre quattro mogli, con le quali questa aveva un rapporto difficile; una volta andò a trovare sua madre e, poiché intervenne in difesa della stessa contro le altre mogli, fu picchiato dagli altri figli del patrigno; la madre non volle denunciare l'accaduto ed il richiedente se ne ritornò a Dakar; a causa di tutti questi problemi ad ottobre 2015 decise di espatriare; è arrivato in Italia il 23.02.2016; in caso di rimpatrio teme gli insulti cui sarebbe sottoposto.

5. Ciò premesso, il racconto del ricorrente attiene alla sfera privata, ma non ad una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un gruppo sociale come definito dall'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007, pertanto la domanda volta ad ottenere lo status di rifugiato dev'essere rigettata.



Né, sulla base di quanto esposto, sussistono fondati motivi per ritenere che in caso di rientro il ricorrente correrebbe il rischio di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007.

Anche per quanto riguarda la protezione sussidiaria di cui alla lettera c) d.lgs. 251/2007, non sussistono i presupposti per la sua concessione.

L'attuale situazione della regione di provenienza del richiedente (Casamance) indica una netta regressione del conflitto e un deciso avanzamento delle attività di pacificazione tra le fazioni, oltre che di ripresa della regolare vita civile.

La relazione dell'Unità COI della Commissione nazionale per il diritto di asilo in data 18/1/2017 intitolata "Casamance – Città di Kafoutine; situazione generale"¹ riporta tra l'altro quanto segue:

"Il sito web "Guerre nel mondo"², aggiornato il 10 dicembre 2016, riporta: Movimento delle Forze Democratiche di Casamance (MFDC) [...] (in lotta dal 1982 ed ora diviso in 3 fazioni interne) *dichiarato cessate il fuoco unilaterale ad aprile 2014.*

Anche un recente rapporto socioeconomico del Dipartimento di Stato americano di luglio 2016 "Investment Climate Statements for 2016"³ conferma la situazione della sicurezza nella regione della Casamance, al paragrafo 11, violenze di carattere politico: "Eventi sporadici con uso della violenza proseguono nella regione della Casamance, una zona che subisce un conflitto ormai trentennale originato ad opera di un movimento ribelle locale che chiedeva l'indipendenza di questa regione; *il livello della violenza tuttavia è diminuito in questi ultimi anni da quando il governo ed i gruppi ribelli si sono impegnati in negoziati per risolvere il conflitto.*"

Le fonti aggiornate e disponibili non indicano quindi la presenza attuale di una situazione di conflitto armato caratterizzato da violenza indiscriminata nella regione del Casamance, con conseguente assenza del fondato rischio di esservi coinvolto da parte del ricorrente per il solo fatto della sua presenza nel territorio della Casamance.

Alla luce di ciò si ritiene che non sussista allo stato il concreto pericolo di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007.

6. Tanto premesso, la situazione del ricorrente permette il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

Va precisato che l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali ad esempio particolari motivi di salute o ragioni di età, ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani.

Nel caso specifico sussistono senz'altro dei fattori di vulnerabilità soggettivi ed oggettivi, considerate le seguenti circostanze:

nella regione della Casamance si è in presenza di una situazione che, benché non ascrivibile alla categoria del conflitto interno ai fini della protezione sussidiaria, rappresenta tuttavia una condizione di vulnerabilità meritevole di opportuna tutela;

¹ Pubblicata su

<https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017.01.18%20Senegal.%20Casamance.%20Kafoutine.pdf>

² Guerre nel mondo: "Conflitti attualmente in corso", aggiornato in data 10/12/2016

<http://www.guerreneimondo.it/?page=static1258218333> (accessed 19/12/2016)

³ USDOS - US Department of State: Investment Climate Statements for 2016 - Senegal, 05 July 2016 disponibile in ecoi.net http://www.ecoi.net/local_link/332430/460490_en.html (accessed 17 January 2017)



la giovane età del ricorrente al momento dell'espatrio (23 anni), il quale in caso di rientro non avrebbe neppure una famiglia di riferimento (la madre si è risposata con un uomo che ha altre 4 mogli, con le quali è in situazione conflittuale);

il ricorrente ha transitato in Libia, dove è rimasto circa tre mesi (come risulta dal Mod C3 in atti), ed è dovuto fuggire a causa dello scoppio della guerra, rischiando la propria vita in mare per venire in Italia.

Nel rapporto di Amnesty International 2016/2017 per quanto riguarda la Libia si legge: "... Rifugiati, richiedenti asilo e migranti sono stati vittime di gravi abusi da parte delle autorità, dei gruppi armati e dei trafficanti di esseri umani, compresa la detenzione a tempo indeterminato e la tortura e altri maltrattamenti... Migliaia di rifugiati, richiedenti asilo e migranti hanno cercato di scappare dalla Libia e di attraversare il mar Mediterraneo per raggiungere l'Europa, a bordo d'imbarcazioni inadatte alla navigazione, fornite dai trafficanti. Le Nazioni Unite hanno calcolato che, durante l'anno, 5.022 persone sono morte nel tentativo di attraversare il mar Mediterraneo salpando dalle coste dell'Africa del Nord; gran parte di loro era partita dalla Libia".

Sulla base di quanto innanzi, impone al ricorrente un rientro nel paese di provenienza, appare in contrasto con ragioni di carattere umanitario; ne consegue il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

7. Spese di giudizio. Stante la natura del procedimento sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione del compenso in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.
- Dichiara la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente **ABDOU DRAME LAMINE** alias **ABDOU DRAME**, nato in SENEGAL IL 17.08.1996 alias il 20.03.1992, *sedicente*, e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Lecce, 28.02.2018

Il Giudice Onorario

(Avv. Grazia Carignani)

